

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 10 maggio

21/2016

Decreto esecutivo

concernente il contratto di adesione alla convenzione amministrativa tra CURAVIVA Svizzera e la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT (HSK), sottoscritto tra l'Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario (ACAS) e HSK per quanto attiene alle cure acute e transitorie

(del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPR;

richiamata la convenzione amministrativa del 1° gennaio 2015 tra CURAVIVA Svizzera e gli assicuratori HSK per le cure acute e transitorie;

esaminati il contratto di adesione e i relativi allegati stipulati tra l'Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario (ACAS) e HSK per quanto attiene alle cure acute e transitorie;

considerata la comunicazione del 20 gennaio 2016 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

decreta:

Art. 1 ¹Sono approvati il contratto di adesione e i relativi allegati stipulati tra l'Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario (ACAS) e HSK per quanto attiene alle cure acute e transitorie, applicabili ai seguenti istituti:

- Centro Sociosanitario di Vallemaggia – Casa Anziani, Cevio;
- Casa per anziani Fondazione Opera Charitas, Sonvico;
- Casa anziani Malcantonese, Castelrotto;
- Casa per persone anziane Santa Lucia – Fondazione A. Torriani, Arzo.

²Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Bellinzona, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente gli accordi sul valore del punto TarMed per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali presso istituti ospedalieri privati

(del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati gli accordi sul valore del punto TarMed stipulati tra gli istituti ospedalieri menzionati all'art. 1 cpv. 1 del presente decreto e gli assicuratori malattie;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 17 aprile 2015, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

decreta:

Art. 1 ¹Sono approvati gli accordi stipulati tra i seguenti istituti ospedalieri e gli assicuratori malattie:

- Clinica Hildebrand, Brissago;
- Ospedale Malcantone, Castelrotto;
- Ars Medica Clinic SA, Gravesano;
- Clinica Luganese Moncucco SA, Lugano;
- Clinica Fondazione Varini, Orselina;
- Clinica Santa Croce SA, Orselina;
- Clinica Sant'Anna, Sorengo.

²Le parti si sono accordate sul valore del punto TarMed applicato precedentemente, ossia fr. 0.80.

³Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016 con scadenza 30 giugno 2016.

Bellinzona, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Decreto esecutivo
concernente la convenzione sottoscritta tra i fisioterapisti rappresentati
da physioswiss, la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT (HSK)
e il gruppo CSS Assicurazione**

(del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

esaminati la convenzione e i relativi allegati stipulati tra i fisioterapisti rappresentati da physioswiss, la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT (HSK) e il gruppo CSS Assicurazione;

considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 25 luglio 2014, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

decreta:

Art. 1 ¹Sono approvati la convenzione e i relativi allegati stipulati tra i fisioterapisti rappresentati da physioswiss, la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT (HSK) e il gruppo CSS Assicurazione.

²Le parti si sono accordate sui seguenti valori del punto:

	HSK (fr.)	CSS (fr.)
01.07.2011-31.12.2015	0.87	0.87
dal 01.01.2016	0.95	0.95

³Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2011.

Bellinzona, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente l'accordo tariffale sottoscritto tra la Clinica Hildebrand, Brissago e tarifsuisse

(del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPR;
esaminato l'accordo tariffale stipulato tra la Clinica Hildebrand, Brissago e tarifsuisse;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 22 dicembre 2015, il quale
rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

decreta:

Art. 1 ¹È approvato l'accordo tariffale stipulato tra la Clinica Hildebrand, Brissago e tarifsuisse.

²Le parti hanno convenuto le seguenti tariffe, medesime a quelle in vigore fino al 2015:
tarifsuisse sa

Neuropatologia leggera	529.–
Neuropatologia media	600.–
Neuropatologia grave	790.–
Muscoloscheletrico	520.–
Riabilitazione a sorveglianza elevata RSE (Frühreha)	790.–

³L'atto di cui sopra è consultabile presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Bellinzona, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto del Consiglio di Stato concernente l'abrogazione del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.–)

(del 4 maggio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto concernente il contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.–) entrato in vigore il 1° ottobre 2013 (BU 48/2013 del 13 settembre 2013) e rinnovato il 2 settembre 2015 (BU 41/2015 del 4 settembre 2015)

considerata la necessità di abrogare il presente decreto in quanto a partire dal 1° maggio 2016 il campo d'applicazione del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale - a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale - comprende tutte le aziende che sono titolari di un'autorizzazione federale o cantonale per l'attività di prestito di personale e la cui attività principale è costituita dal prestito di personale;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento della legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008;

decreta:

Il contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.– è abrogato a far tempo dal 1° maggio 2016.

Il presente decreto del Consiglio di Stato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 4 maggio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**